

Regolamento per la fruizione del Parco in attuazione degli art.li 25 e 28 delle NTA del PTC

Approvato con delibera Comunità del Parco n. 8 dell'8 marzo 2016 - (d.g.r. 31 ottobre 2014, n. X/2581)

NUOVO TESTO

adottato con delibera Comunità del Parco n.09 del 10.05.2021

LEGENDA

Testo in grassetto = testo modificato in modo rilevante rispetto al testo vigente

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, RIFERIMENTI E ASPETTI GENERALI

1. Il presente regolamento reca le disposizioni per la disciplina della fruizione e per l'uso dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri nel Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione degli articoli 25 e 28 delle NTA del PTC (d.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale).

2. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutto il territorio del Parco ad eccezione che nelle zone di iniziativa comunale orientata, se non diversamente disposto dalle specifiche disposizioni.

3. Il presente regolamento prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali.

4. E' responsabilità del visitatore acquisire ogni informazione circa le condizioni dei percorsi ed eventuali limitazioni al transito sugli stessi, circa le condizioni meteorologiche ed ogni dotazione (vestiario, calzature) necessaria per svolgere in condizioni di sicurezza le attività di fruizione nel territorio del Parco. In ogni caso la fruizione dei sentieri e dei percorsi nel Parco viene effettuato a rischio e pericolo del visitatore che se ne assume la responsabilità, consapevole che sentieri e percorsi attraversano aree agricole ed ambienti forestali di proprietà privata.

5. La fruizione del territorio del Parco costituisce una forma di godimento dei servizi ecosistemici prodotti dal capitale naturale affidato alla gestione dell'Ente Parco. Le molteplici modalità in cui si esprime la fruizione del territorio non devono compromettere la funzionalità dei sistemi naturali né diminuire la capacità del capitale naturale di erogare i propri servizi eco sistemici. L'ente parco attraverso questo regolamento si propone di valorizzare il godimento dei servizi ecosistemici correlati alla fruizione del territorio.

6. L'ente parco intende valorizzare le esperienze di fruizione del territorio come occasione di diffusione ed aumento della consapevolezza dei visitatori e dei residenti circa i valori del capitale naturale e le esigenze di tutela.

ART. 2 - LIMITI AL TRANSITO DELLE BICICLETTE E CAVALLI

1. Il transito di biciclette, anche a pedalata assistita, e cavalli non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità, danno al patrimonio pubblico o privato o all'ambiente naturale; i cavalli devono essere condotti esclusivamente al passo, le biciclette devono essere condotte con prudenza e con velocità adeguata al contesto; in ogni caso non devono arrecare pericolo ai pedoni, ai quali deve sempre essere riconosciuta la precedenza.

2. L'Ente parco, con atto del Consiglio di Gestione, individua i percorsi, le modalità e gli orari nei quali è consentito il transito di biciclette e cavalli e provvede a darne comunicazione tramite apposita segnaletica, tramite pubblicazione sul sito dell'Ente (www.parcocurone.it) nonché altro materiale informativo. L'individuazione dei sentieri è oggetto di periodica revisione da parte del Consiglio di Gestione.

3. È sempre vietato il transito e la sosta di biciclette e cavalli nei prati e nei fondi con colture in atto ed in generale al di fuori della viabilità ordinaria e dei sentieri.

4. Il transito di biciclette e cavalli fra il tramonto e l'alba è consentito solo sulla viabilità ordinaria.

5. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono disporre in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico e dell'ambiente, l'allontanamento immediato di persone, cavalli o biciclette dal Parco o da zone di esso, nonché la chiusura immediata dei sentieri stessi per motivi di incolumità dei frequentatori.

6 E' vietato attrezzare percorsi con trampolini e varianti per il downhill o la pratica del cosiddetto "mtb enduro".

ART. 3 - CURA DEI PERCORSI E DEGLI ALLESTIMENTI

1. I tracciati oggetto di segnalazione e gestiti dall'Ente Parco e tutti i sentieri devono essere percorsi avendo cura di non arrecare danno alla vegetazione, alla fauna, alle coltivazioni, ai manufatti ed agli allestimenti posizionati per la regolamentazione dei transiti o per la sosta.

2. Il danneggiamento dei sentieri, degli allestimenti, alla fauna, alla vegetazione, dei manufatti presenti lungo i tracciati comporta in capo ai trasgressori, oltre che l'obbligo del risarcimento del danno, anche l'applicazione delle sanzioni previste dalla l.r. 86/83.

ART. 4 - CONDUZIONE DEI CANI

1. **All'interno del Parco i cani devono essere sempre condotti con un guinzaglio non estensibile di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e i detentori devono avere al seguito la museruola da applicare al cane in caso di rischio.**

2. **In tutto il territorio del Parco non è consentito l'accesso dei cani, anche al guinzaglio, nei torrenti, ruscelli, sorgenti e stagni.**

3. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento del cane, ovvero disporre l'uso della museruola.

4. È consentito addestrare i cani da caccia esclusivamente nelle aree autorizzate all'attività venatoria secondo quanto previsto dall'art. 21 della l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 e dal capo II del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003.

5. È vietato l'addestramento dei cani da difesa o guardia al di fuori dei campi autorizzati dall'Ente Parco.

6. **L'addestramento di nuclei cinofili è ammessa previo nulla osta dell'Ente Parco.**

ART. 5. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI RUMORI E LUCI NELL'AMBIENTE NATURALE E NEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

1. **Il posizionamento di fonti di luce temporanee in ambiente esterno deve rispettare le disposizioni previste per le fonti fisse e le vigenti normative in tema di inquinamento luminoso. Le luci devono comunque essere dirette verso il basso e devono essere collocate nelle immediate adiacenze delle residenze, delle strutture ricettive e della ristorazione e dei centri aziendali delle aziende agricole.**

2. La produzione di suoni in ambienti esterni con l'uso di amplificatori non è ammessa nella Zona di tutela forestale ed ambientale; nel rimanente territorio è ammessa, dall'alba al tramonto, solo in adiacenza a fabbricati aziendali agricoli,

commerciali e residenziali, previa comunicazione all'Ente Parco.

3. È vietato l'uso delle percussioni, anche acustiche.

4. L'utilizzo di soluzioni finalizzate all'allontanamento dell'avifauna dalle coltivazioni che comportano la produzione di rumore («cannoncini» o altro strumento, anche elettronico ed amplificato) è soggetto a comunicazione all'Ente Parco.

5. Le disposizioni del presente articolo ai commi da 2 a 4 non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montavecchia, oltre che nella Zona di iniziativa comunale orientata.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono soggette alle procedure di Valutazione di Incidenza quando interne alla ZSC.

7. In tutto il territorio del Parco, ivi comprese le zone di iniziativa comunale orientata, sono vietati i fuochi pirotecnici.

ART. 6. - MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURALE: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Non sono consentite manifestazioni in orari serali e notturni (fra il tramonto e l'alba) nella zona di tutela forestale ed ambientale.

2. Gli spettacoli musicali, le manifestazioni culturali ed enogastronomiche, le feste campestri e le feste private che si svolgono all'aperto non sono ammesse nella Zona di tutela forestale ed ambientale; nel resto del Parco sono ordinariamente ammesse esclusivamente nelle immediate adiacenze delle residenze, delle sedi aziendali delle aziende agricole; una diversa localizzazione può essere ammessa solo previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza con esito positivo; per quanto riguarda la produzione di luci e rumori si applica quanto disposto all'art. 5.

3. Nel medesimo giorno non sono ordinariamente consentite più manifestazioni che interessino i medesimi luoghi, anche se di tipologia diversa; le manifestazioni vengono ammesse secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

4. Gli organizzatori devono assicurare la pulizia immediata dei luoghi.

La segnaletica apposta per le manifestazioni non deve essere inchiodata, avvitata o graffettata agli alberi e deve essere rimossa dagli organizzatori entro 10 giorni dalla manifestazione.

5. Nelle zone di iniziativa comunale orientata e nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montavecchia si applicano solo le disposizioni di cui al comma 4 e quanto relativo alla procedura di Valutazione di Incidenza.

ART. 7. - MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURALE: DISPOSIZIONI GENERALI: DIRITTI DI ISTRUTTORIA, CAUZIONI PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI

1. Gli organizzatori di manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali da svolgersi all'aperto nel territorio del Parco presentano all'Ente almeno 60 giorni prima della data della manifestazione la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 25 comma 7 delle NTA del PTC, unitamente alla documentazione eventualmente dovuta per la procedura di valutazione di incidenza per le manifestazioni che interessano la Zona Speciale di Conservazione.

La presentazione della comunicazione oltre tale termine è ammessa fino a 30 giorni dalla data della manifestazione previo versamento di diritti di istruttoria come annualmente definiti dal Consiglio di Gestione.

Oltre tale termine la comunicazione non è ammessa.

2. La comunicazione comprende

- l'indicazione del numero di partecipanti attesi;
- la descrizione delle azioni che l'organizzatore intende comunque attuare per tale fine;
- la descrizione delle misure che l'organizzatore si impegna a mettere in atto per limitare il disturbo e l'alterazione dei sistemi naturali;
- la documentazione prevista dalle disposizioni relative alla procedura di valutazione di incidenza

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione l'Ente informa gli organizzatori dell'eventuale necessità di modificare le modalità dell'iniziativa e/o di presentare documentazione integrativa, anche per quanto necessario alla procedura di Valutazione di Incidenza.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione o della documentazione integrativa l'Ente comunica agli organizzatori l'eventuale inammissibilità della manifestazione o le specifiche prescrizioni a cui attenersi; entro il medesimo termine comunica l'esito della Valutazione di incidenza.

5. A seguito dell'esame della comunicazione di cui al comma 1, l'Ente può richiedere un deposito cauzionale o corrispondenti garanzie fideiussorie finalizzate a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'organizzatore o disposti dall'Ente per la tutela dei sistemi naturali e per la rimozione di eventuali allestimenti e della segnaletica.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni che si svolgono nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montevecchia e nelle zone di iniziativa comunale orientata solo per quanto relativo alla procedura di Valutazione di incidenza.

ART. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMPEGGIO

1. Il campeggio temporaneo autogestito di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 26 maggio 2008, n. 16 è ammesso solo presso il Centro Parco di Casa del Soldato per iniziative promosse dall'Ente Parco.

2. Il campeggio mobile itinerante autogestito di cui all'art. 7 della l.r. 26 maggio 2008, n. 16, già vietato nella Zona della collina terrazzata e nella Zona di tutela forestale ed ambientale dalle NTA del PTC, è ammesso altrove solo a condizione che la sosta non superi le 24 ore, e comunque a condizione che gli allestimenti per il pernottamento siano smontati entro le ore 9 e che sia acquisito l'assenso della proprietà del fondo.

L'attività è comunque soggetta alle disposizioni relative alla procedura di Valutazione di Incidenza.

ART. 9 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSTA DI CAMPER

1. La sosta di camper è vietata nella Zona di tutela forestale; è ammessa altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice della strada, a condizione che:

- a) la sosta abbia una durata inferiore alle 24 ore;
- b) la sosta non venga effettuata in prati, ambiti forestali, terreni agricoli, anche se non coltivati;
- c) sia acquisito l'assenso della proprietà del fondo;
- d) non venga effettuato alcuna forma di scarico né deposito di rifiuto.

ART. 10 - SOSTA DI AUTOVEICOLI NELL'ADIACENZA DELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGRITURISTICHE

1. È ammesso l'uso temporaneo di aree agricole per la sosta di autoveicoli solo nell'adiacenza di strutture condotte da imprese agricole, per un massimo di 5 giorni nell'anno per ogni sito, e solo se tali aree sono

- posizionate ai margini della viabilità già esistente, quindi senza la necessità di alcun percorso per l'accesso all'area;
- esterne agli habitat di interesse comunitario.

2. Le imprese agricole conduttrici dei fondi comunicano all'Ente Parco la posizione delle aree temporanee di sosta degli autoveicoli precisando:

- la localizzazione;
- la durata dell'utilizzo;
- le modalità di segnalazione.

L'Ente Parco verifica le proposte e prescrive l'eventuale rispetto di specifiche condizioni

3. L'uso di aree agricole per la sosta di autoveicolo per periodi di maggiore durata è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

4. E' consentita la sosta dei veicoli dei I conduttori dei fondi anche sui terreni agricoli, apponendo apposita comunicazione.

ART.11 - DIVIETI TEMPORANEI DI FRUIZIONE E ACCESSO

1. L'Ente Parco può disporre divieti temporanei di fruizione od accesso che sospendono ogni facoltà di libera circolazione a qualunque titolo concessa, salve eventuali eccezioni, per esigenze di tutela ambientale o per l'esecuzione di interventi selvicolturali.

Sono esclusi da tali divieti i proprietari e concessionari di strutture e terreni e coloro che sono autorizzati espressamente dall'Ente parco.

ART. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DEL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE

1. È vietato percorrere a piedi e con qualsiasi mezzo i corsi d'acqua

2. Sono vietati la sosta, il transito, fare giochi e attività sportive su terreni in attualità di coltura e, per esigenze di tutela ambientale, nelle aree indicate in sito.

3. Non è consentito utilizzare vernici o apporre segnali sugli alberi con chiodi, viti o graffette.

4. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private.

5. È vietato lanciare o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.

6. È vietato far volare «lanterne cinesi» e oggetti simili; la presente disposizione si applica anche all'interno delle zone di iniziativa comunale orientata.

7. È vietata la pratica del soft-air (simulazioni giochi di guerra).

8. È vietata la pratica del modellismo dinamico con motore a scoppio.

9. Sono vietate le attività ludiche che implicano la modifica, anche temporanea, della morfologia dei luoghi.

10. Nella zona di tutela forestale ed ambientale, fra il tramonto e l'alba, le attività di fruizione del territorio che comportano la presenza di gruppi composti da più di 10 persone sono consentite solo lungo la strada provinciale «panoramica» SP 68.

11. L'impiego dei droni è consentito solo a piloti autorizzati da ENAC e previa comunicazione all'Ente Parco. Il volo

dei droni è comunque vietato all'interno della ZSC nel periodo 15 febbraio-30 giugno.

ART. 13 - ATTIVITÀ AMBULANTE DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

1. Sono vietati: il posizionamento di allestimenti per la somministrazione ambulante di alimenti ai visitatori, la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi ed altre attività economiche, esercitate in forma ambulante e rivolte ai visitatori del Parco.

2. Il divieto non si applica:

- a) agli esercizi commerciali ambulanti che operano al servizio dei residenti;
- b) alla vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende agricole operanti nel territorio del Parco;
- c) alla somministrazione di alimenti da parte di aziende agrituristiche;
- e) alle attività effettuate contestualmente a manifestazioni folkloristiche, ricreative e culturali nelle immediate adiacenze degli edifici.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nella zona di interesse paesaggistico del colle di Montevicchia e sulla viabilità provinciale, oltre che nella Zona di iniziativa comunale orientata.

ART. 14- PUBBLICITÀ

1. È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura, ivi comprese le vendite immobiliari, nonché cartelli e striscioni autogestiti in occasione di feste, matrimoni e smarrimento di animali o oggetti.

ART. 15 - LIMITI AL TRANSITO DEI PERCORSI AD USO PUBBLICO

1. La chiusura, la soppressione, l'interruzione e la deviazione di strade, sentieri o percorsi pubblici o di uso pubblico, anche privati, è ammessa solo se disposto dai Comuni per esigenze di pubblica sicurezza o dall'Ente Parco per esigenze di tutela ambientale

ART. 16 - LIMITI AL TRANSITO DEI MEZZI MOTORIZZATI

1. Il divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole forestali e per l'accesso da e per la proprietà privata, disposto dall'art. 26 comma 7 delle NTA del PTC, si applica anche ai tracciati classificati in catasto come strade comunali, vicinali o consortili che hanno le caratteristiche di sentiero o di pista agroforestale.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 7, delle NTA del PTC il transito dei veicoli a motore sulla strada sommitale «Panoramica» nel tratto interno alla Zona di tutela forestale ed ambientale è limitato a quanto necessario per le attività agro-silvo-pastorali e per il controllo del territorio.

ART. 17- NORME PER LA FRUIZIONE DI CASA DEL SOLDATO, DELLE SUE PERTINENZE, DEL PARCHEGGIO E DELL'AREA ESTERNA DI CASCINA BUTTO

1) Casa del Soldato è lo stabile destinato a Centro Parco; la sua pertinenza è costituita dagli spazi adiacenti allo stabile, dall'area degli stagni e dal parcheggio sottostante realizzato in comune di La Valletta Brianza, su area di proprietà dell'Ente. Le attività che si svolgono nello stabile e nelle sue pertinenze devono essere finalizzate alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio ambientale, naturale, storico del parco in particolare e del territorio in generale.

2. L'edificio di Casa del Soldato è utilizzato come sede operativa delle guardie ecologiche volontarie dell'ente e

delle attività di educazione ambientale, ed a tali attività è riservato

3 Cascina Butto è destinata a sede dell'Ente Parco e a Centro Visite; l'area esterna è a disposizione della sosta degli escursionisti.

4. Nelle aree oggetto del presente articolo è proibito esercitare attività commerciali.

5. La possibilità di fruire dello stabile di Casa del Soldato e delle sue pertinenze e dell'area esterna di Cascina Butto è regolamentata in relazione:

- a) alla capienza degli spazi e della struttura;
- b) al decoro degli ambienti;
- c) alla coerenza degli usi con le finalità di cui all'articolo 1.

6. La fruizione degli spazi circostanti Casa del Soldato e Cascina Butto è consentita per le finalità di cui ai precedenti articoli nel rispetto delle regole che seguono e secondo le disposizioni che potranno essere impartite di volta in volta dagli incaricati del parco:

- a) salvo che nell'area non siano in corso attività organizzate o autorizzate dal Parco, la sosta e la fruizione sono libere per persone singole e gruppi al massimo di 15 persone; gruppi più numerosi devono richiedere preventivamente l'autorizzazione dell'Ente Parco e versare il contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Gestione;
- b) in assenza di specifica autorizzazione, la sosta nell'area di Casa del Soldato e di Cascina Butto e la loro fruizione sono consentite solo fra l'alba ed il tramonto.

7. Negli spazi circostanti la Casa del Soldato e Cascina Butto è vietato:

- a) accendere fuochi o utilizzare dispositivi che producono fiamma o calore; l'uso dei bracieri di Ca' Soldato è consentito solo ai gruppi autorizzati dall'ente o nell'ambito di iniziative promosse o patrocinate dall'ente stesso, secondo un canone stabilito annualmente dal consiglio di gestione dell'ente.
- b) giocare al pallone o ad altri giochi di squadra;
- c) produrre schiamazzi, musica e in generale svolgere qualsiasi attività rumorosa o che possa comunque arrecare disturbo agli altri fruitori;
- d) posizionare allestimenti e attrezzature, anche temporanei, quali ad esempio sdraio, ombrelloni, tavolini, etc.;
- e) arrampicarsi sugli alberi;
- f) provocare danni alle strutture, alla vegetazione e all'ambiente,
- g) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, che dovranno essere correttamente allontanati e smaltiti da chi li ha prodotti.

8. La cucina e gli spazi di volta in volta definiti di Casa del Soldato possono essere concessi solo a gruppi ed associazioni operanti nell'ambito ambientale, culturale e di solidarietà sociale secondo un canone stabilito annualmente dal consiglio di gestione dell'Ente Parco.

9. Il parcheggio sottostante è destinato alla sola sosta degli automezzi per i fruitori di Ca' Soldato e del territorio del Parco; all'interno dello stesso non è consentito realizzare altre attività e, in assenza di specifica autorizzazione, la sosta è consentita solo fra l'alba ed il tramonto.

10. L'area per osservazione ornitologica di Cascina Butto e l'osservatorio degli scoiattoli nel bosco di via Valfredda di Montevecchia sono liberamente utilizzabili nel rispetto degli altri visitatori; è vietato attirare la fauna mettendo cibo sui posatoi o con richiami sonori.

ART. 18- DEROGHE

1. Sono possibili deroghe alle disposizioni del presente regolamento solo previa dimostrazione - e valutazione del Ente - che l'attività oggetto della richiesta non possa arrecare compromissione dell'ambiente naturale, delle attività agricole, della sicurezza, della fruizione e dell'uso pubblico del territorio, e per motivi di rilevante interesse pubblico.